Il TRIBUNALE  AMMINISTRATIVO REGIONALE del Lazio ordina al Ministero dell’Ambiente di attivarsi.

Il Tar del Lazio con sentenza n. 4611 del 13 aprile 2017, ha accordato 120 giorni di tempo al Ministero dell'ambiente per l’adozione di un decreto che fissi i criteri per l'assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.

La decisione del Giudice amministrativo origina da una diffida inoltrata da un'azienda operante nel riciclaggio della carta al Ministero nei primi mesi del 2016.

In sostanza la diffida conteneva una sorta di sollecito per la conclusione del procedimento volto alla definizione dei criteri per l'assimilabilità dei rifiuti speciali a quelli urbani, mediante l'adozione del decreto previsto dall’articolo 195, comma 2, lettera e) del Dlgs 152/2006 (NB per la conclusione del procedimento il termine ordinatorio era scaduto il 13 maggio 2008).

Il Tar del Lazio ha stabilito che l’inadempienza del Ministero in relazione alla diffida è illegittima, concedendo allo stesso 120 giorni di tempo per la conclusione del provvedimento in questione .

Pare che ad oggi risultino avviate solo attività propedeutiche all'adozione del decreto in questione. In realtà è un bel pezzo che se ne discute e ci sono in ballo bozze che risalgono ancora al Dlgs 22/1997.

Come mai questa lentezza? In concreto si potrebbe ipotizzare che i risultati positivi, anche economici, degli attuali sistemi di raccolta derivino in larga misura dall’inclusione e dall’intercettazione dei rifiuti delle utenze produttive nel ciclo degli urbani (assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani = tassazione superfici TARSU - TARES - TARI, chiamatela come volete ma sempre di tassa si tratta), mentre assimilando poco, o meglio il giusto, il gestore pubblico perderebbe fette di mercato che oggi sono di suo monopolio e non otterrebbe risultati qualitativamente positivi da spendere in ambito politico.